

Allegato "B" dell'atto Rep. n. 80674 Racc. n. 23843

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita in forma di associazione ai sensi dell'art. 14 C.C. la

"NUTRITION FOUNDATION OF ITALY"

con sigla "NFI".

L'associazione ha sede in Milano, Viale Tunisia n. 38.

L'associazione potrà istituire altre sedi operative.

Art. 2

Oggetto sociale

L'associazione non ha fini di lucro.

Essa ha per scopo:

La promozione del benessere alimentare e l'efficace diffusione delle conoscenze sulla correlazione tra stili di vita e salute.

Per conseguire tale scopo l'associazione:

- a) contribuisce "alla formazione" di Medici, Biologi, Farmacisti, Ricercatori, Personale Paramedico, educatori e all'informazione del pubblico nel campo dell'alimentazione;
- b) interagisce e collabora con gli Organi Governativi ed Amministrativi dello Stato, con Stati ed Enti esteri ed organizzazioni internazionali;
- c) promuove direttamente e indirettamente attività di ricerca in ambito nutrizionale a livello nazionale e internazionale.
- d) fornisce consulenze all'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica, per problemi tecnologici, tossicologici e biologico-medici, per informazioni

tecniche e programmi di ricerca, basate sulle informazioni relative agli sviluppi più recenti della scienza della nutrizione;

e) pubblica periodici specializzati e rapporti speciali e prepara materiale specializzato per la stampa periodica e quotidiana e per il pubblico;

f) promuove l'organizzazione di convegni e corsi di aggiornamento specializzati per il personale delle industrie alimentari, la comunità scientifica ed il pubblico;

g) favorisce la costituzione di commissioni ad hoc per congressi, per la pubblicazione di periodici e convegni scientifici, per il conferimento di borse di studio e di premi.

Il Consiglio Direttivo può, nell'ambito delle finalità sovraesposte, determinare specifici orientamenti dell'Associazione.

Art. 3

Finalità ed attività.

Per il conseguimento dei fini suddetti l'associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicazione di notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di film, nonché la utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive e televisive anche con circuiti interni.

L'Associazione può valersi di un Comitato Scientifico nazionale o internazionale, e di altri Comitati tecnici e scientifici nazionali ed internazionali allo scopo di raggiungere i fini stabiliti.

I Comitati esercitano attività di studio e ricerca ed hanno una funzione meramente consultiva, restando riservata al Consiglio Direttivo la funzione di gestione dell'Ente.

I membri di questi Comitati saranno nominati dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 4

Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che cooperano allo sviluppo delle conoscenze sull'alimentazione, con particolare riguardo alla sua relazione con la salute umana o che a tale sviluppo siano interessati.

L'adesione all'associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

Soci Ordinari: le persone giuridiche la cui domanda di ammissione, presentata secondo le modalità previste dal presente statuto, venga accettata dal Consiglio previo il parere vincolante della totalità dei soci ordinari.

I soci verseranno all'atto dell'ammissione, e poi annualmente, la quota di associazione che verrà stabilita dal Consiglio. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo, con il conseguente obbligo al pagamento degli oneri relativi alla gestione dell'Associazione. Ogni Socio Ordinario ha diritto di voto in assemblea, ed esprime un consigliere.

Soci Onorari: persone fisiche la cui domanda di ammissione venga presentata da uno dei Consiglieri e venga approvata all'unanimità dal Consiglio. Il Consiglio non è tenuto a motivarne la ragione il diniego di ammissione. I soci Onorari non sono vincolati al versamento della quota associa-

tiva annuale. I Soci Onorari partecipano all'assemblea con diritto di voto.

Soci Fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione. Essi non sono vincolati al versamento della quota associativa annuale. Partecipano all'assemblea con diritto di voto.

Art. 5

Assunzione della qualifica di socio.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. L'esito della domanda di ammissione alla qualifica di socio di ogni ordine è subordinata all'approvazione unanime del Consiglio direttivo.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, dell'eventuale relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione all'associazione fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente statuto per particolari categorie di soci.

Art. 7

Perdita della qualifica di socio.

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi associativi secondo le prescrizioni statutarie;

2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza qualificata (3/4 degli aventi diritto).

Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

La perdita della qualifica di socio può aver luogo anche volontariamente, a mezzo di comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo

determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con l'anno successivo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4.

Il socio espulso, radiato o receduto non ha alcun diritto sui beni dell'associazione.

Art. 8

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal fondo patrimoniale di dotazione individuato dall'Assemblea straordinaria con specifica deliberazione.
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio.
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
- d) il fondo dotazione potrà essere accresciuto da beni mobili e immobili ad esso espressamente destinati che perverranno alla proprietà dell' associazione sotto forma di contributi e assegnazioni

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore risultato economico possibile, compatibile con una gestione prudente.

Art. 9

Organi della Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci.
- il Consiglio Direttivo; (il Presidente; il Vice Presidente)
- il Collegio dei Revisori

Art. 10

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ed i soci onorari. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, anche elettronici, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno dieci giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, rispettivamente entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed entro dicembre.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Diretti-

vo;

- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nel presente statuto;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione di soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli aventi diritto.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art.21 C.C..

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega, anche a membri del Consiglio Direttivo

fino ad un massimo di 5 (cinque) pro capite.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo la decisione del presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutagli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di nove membri ad un massimo di venticinque. Ogni socio ordinario nomina un consigliere. Il Consiglio può nominare fino a cinque consiglieri indipendenti.

I consiglieri eleggono il Presidente, uno o più vice-Presidenti ed il Tesoriere-Segretario a maggioranza semplice. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooperazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo (se previsto) dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

- i) assumere le decisioni di carattere patrimoniale e finanziario necessarie per il buon funzionamento dell'associazione;
- j) conferire le borse di studio ed i premi;
- k) nominare i Soci ordinari ed onorari.

Nessun compenso e' dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno cinque Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 30 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, anche elettronici, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza qualificata (3/4 degli aventi diritto).

In seno al consiglio non è ammessa delega.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a.** che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b.** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno (con un limite di 50.000 € per i provvedimenti che implicino operazioni

finanziarie straordinarie), sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;

e) esercitare ogni altro potere riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 13

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, Il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 14

Il Tesoriere - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del presidente, resta in carica per la durata dell'anno sociale di esercizio e può essere confermato; all'atto della nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Egli, in particolare:

a) provvede alla gestione organizzativa ed Amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del

Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Art. 15

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ed è nominato dall'Assemblea che nominerà anche il Presidente.

Tutti i membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori, organo consultivo contabile dell'Associazione, vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni precisate dagli artt. 2403 e 2409 bis del Codice Civile.

Art. 16

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite (con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti) salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Bilancio

L'esercizio della Associazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il 31 Maggio e il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 18

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori

Art. 19

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro che hanno fini analoghi e comunque destinato a fini di pubblica utilità.

Art. 20

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

All'originale firmato:

Rodolfo Paoletti

Dottor Alberto Villa Notaio